

Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

MODULO 2


Cagliari 30 - 31 Maggio 2018

Formatore: Dott. Ing. Elena Dore



Accademia Eraclitea
ENTE DI RICERCA E DI ALTA FORMAZIONE ACCREDITATO

- ✓ *Individuazione, gestione e valutazione dei rischi aziendali.*
- ✓ *Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.*
- ✓ *Il modello dei rischi degli infortuni mancati.*
- ✓ *Misure di prevenzione: la Sorveglianza sanitaria.*
- ✓ *Misure di protezione : I Dispositivi di protezione individuale.*



Valutazione rischi

Le statistiche elaborate dall'Istat e dall'Unione Europea ci mostrano come ogni anno un numero sempre troppo elevato di persone nel nostro paese sono vittime di infortuni

Processo dinamico che consente alle aziende e alle organizzazioni di mettere a punto una politica organica di gestione dei rischi sul lavoro



OBIETTIVO

Consentire al datore di lavoro di prendere provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori

Il processo valutativo – obiettivi secondari



L'obiettivo primario della valutazione dei rischi è la prevenzione completa dei rischi professionali

- ✓ Misure di prevenzione dei rischi professionali
- ✓ Attività di informazione dei lavoratori
- ✓ Attività di formazione professionale dei lavoratori
- ✓ Organizzazione di procedure e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari



Soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi:



- ✓ RSPP, MC, RLS, Dirigenti e lavoratori
- ✓ Eventuali **soggetti esterni** all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali



Attività di gestione del rischio

- ✓ Individuare i rischi presenti
- ✓ Determinare la loro accettabilità
- ✓ Agire per eliminarli o renderli accettabili



Fase preliminare


Sopraluogo negli ambienti di lavoro

Verifica della documentazione e le informazioni disponibili

Analisi dei processi lavorativi svolta dai lavoratori

Fase di valutazione

Il processo valutativo – fase di valutazione




Si occupa di tutti i rischi cui potenzialmente sono esposti i lavoratori. Al fine di analizzare e valutare tutti i rischi presenti, si suddivide la fase di analisi in momenti di valutazione specifica riferibili ad aree omogenee di rischio

Alla fine di questa sottofase si provvede alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una stima dell'entità delle esposizioni e dell'entità del danno


Il processo valutativo – obiettivi della fase di valutazione

- ✓ Individuare tutte le fonti di pericolo e valutarne la possibile incidenza sui lavori
- ✓ Eliminare alla fonte i fattori di rischio o almeno ridurli
- ✓ Se il rischio non è eliminabile, fornire adeguati DPI ai singoli lavoratori esposti
- ✓ Programmare ed attuare i necessari percorsi di informazioni e formazioni sui rischi
- ✓ Predisporre tutte le attività necessarie per ottemperare alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



Il processo valutativo – misure generali di tutela

Le misure di tutela generali sono quelle intraprese al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti da condizioni di lavoro che comportano pericoli trasversali o non adeguatamente inquadrabili all'interno di una specifica categoria di rischio

- 
- ✓ Corretta informazione e formazione dei lavoratori in merito ai possibili rischi cui potrebbero essere soggetti
 - ✓ Adeguato sistema di gestione delle mansioni e degli incarichi ricoperti al fine di limitare le eventuali esposizioni a fattori di rischio
 - ✓ Informazione sui dispositivi di protezione collettiva adottati
 - ✓ Riduzione alla fonte di eventuali rischi
 - ✓ Presenza della squadra di gestione delle emergenze e primo soccorso

Il processo valutativo – misure di tutela specifica

Le misure di tutela specifiche sono quelle attuate laddove venga riscontrato un rischio specifico legato ad una mansione svolta da uno o più lavoratori. Esse si riferiscono a tutte le azioni di prevenzione o di riduzione dei rischi che riguardano specifiche criticità riferibili a locali, macchine attrezzature e impianti

- ✓ Adozione dei previsti DPI per i lavoratori maggiormente esposti a rischi non eliminabili
- ✓ Invio del lavoratore alla mansione solo dopo adeguata informazione e formazione



Il processo valutativo – misure di emergenza

Le misure di emergenza sono quelle che si attuano per la prevenzione o riduzione di rischi derivanti da situazione di emergenza non prevedibili o che richiedono interventi specifici per gestire particolari eventi

- ✓ Adozione di un dettagliato Piano di Emergenza ed Evacuazione
- ✓ Installazione di mezzi e presidi per il primo soccorso adeguati al D.M. 388/03
- ✓ Corretta manutenzione dei presidi antincendio e verifica periodica della funzionalità
- ✓ Verifica dell'adeguatezza delle uscite di emergenza e della loro corretta funzionalità
- ✓ Effettuazione delle prove di esodo

Art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 81/08

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, nella prevenzione e protezione di infortuni significativi e quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità

Lavoro in cui le condizioni generali non variano nel tempo

La valutazione dei rischi non deve essere necessariamente ripetuta nei casi in cui i posti di lavoro presentano caratteristiche simili

Posti di lavoro in cui le condizioni sono mutevoli

Organizzare la valutazione in modo da tener conto di tale carattere di variabilità, per non dover procedere all'aggiornamento ogni volta che cambia qualcosa in azienda



Il processo valutativo – rischi dei dipendenti di altre aziende



Considerare sia i rischi eventuali a cui sono esposti i dipendenti delle altre aziende, sia la possibilità che la loro attività può generare nuovi rischi per i dipendenti che lavorano permanentemente in un determinato luogo di lavoro



DUVRI

I rischi aziendali- le tre tipologie di rischi aziendali

Rischi per la sicurezza

Di natura infortunistica

Incendi e infortuni

Rischi per la salute

Agenti chimici

Agenti fisici

Agenti biologici

Rischi trasversali

Rischi organizzativi



I rischi aziendali – rischi per la sicurezza



Struttura

Macchine e apparecchiature

Sostanze pericolose

Impianti elettrici

Antincendio e segnaletica

I rischi aziendali – equilibrio uomo struttura

Rischi per la sicurezza


UOMO



STRUTTURA



I rischi aziendali – carenze strutturali




Sicurezza macchine

Protezione organi di avviamento

Protezione apparecchi di sollevamento

Protezione di accesso alle vasche



Decreto Legislativo n. 17 del 27/01/2010

“l'insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata”

- ✓ **Le macchine e i sistemi di sicurezza, devono rispondere a precise caratteristiche tecniche e requisiti essenziali di sicurezza**
- ✓ **Tutte le macchine devono avere la certificazione CE**

I rischi aziendali – direttiva macchine

Macchine che devono essere certificate da Enti Terzi

Allegato IV

Macchine



Fascicolo tecnico
della costruzione
Allegato VII

Macchine che possono essere autocertificate dal produttore

Allegato V

Quasi- macchine



Documentazione
tecnica pertinente



I rischi aziendali – manipolazione sostanze pericolose



Inflammabili

Benzina ed etanolo



Corrosive

Soda caustica o acido solforico



Comburenti

Nitrato di potassio o perossido di idrogeno



Esplosive

Acido picrico o nitrocellulosa

Rischio elettrico



Idoneità del progetto

Impianti di prevenzione incendi

Impianti speciali

Rischio incendi ed esplosioni



Materiali infiammabili

Armadi e depositi di conservazione
di materiale infiammabile

Sistemi di sicurezza

I rischi aziendali – i rischi per la salute



Agenti fisici

Rumore, vibrazioni, ultrasuoni..



Agenti biologici



Agenti chimici

Sostanze nocive

I rischi aziendali - equilibrio uomo ambiente



I rischi aziendali – rischio chimico

Ingestione



Per ingestione

Assunzione di cibo e bevande

Contatto cutaneo



Per contatto cutaneo

Attraverso la pelle

Inalazione



Per inalazione

Aspirazione sotto forma di polveri,
fumi, gas, vapori



Titolo IX del D.lgs. 81/08, Capo I

Indicazioni sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro

Legge n. 256 del 29 Maggio 1974 e successive



imballaggio

etichettatura

Grandezze fisiche



Rumore

Apparecchiature rumorose

Vibrazioni

Apparecchiature vibranti

Radiazioni

Apparecchiature a radiazioni

Microclima

Impianto di climatizzazione

Illuminazione

Illuminamento zone di lavoro

I rischi aziendali – rischio biologico



Per ingestione

Assunzione di cibo e bevande



Per contatto cutaneo

Attraverso la pelle



Per inalazione

Aspirazione sotto forma di polveri,
fumi, gas, vapori

Introduzione:

involontaria

incontrollata

volontaria

Classificazione agenti biologici

Sulla base di infezioni

1° gruppo

Scarse probabilità di contrarre malattie

2° gruppo

Possono causare malattie

Poche probabilità di contaminazione

Esistono efficaci misure profilattiche



Classificazione agenti biologici

Sulla base di infezioni

3° gruppo

Elevate probabilità di contrarre gravi malattie

Elevato rischio di contaminazione

Esistono efficaci misure profilattiche

4° gruppo

Possono causare malattie

Elevato rischio di contaminazione

Non esistono efficaci misure profilattiche



Classificazione agenti biologici

Titolo X del Testo Unico

Il datore di lavoro



Agenti biologici dei gruppi 2 e 3

Comunica all'organo di vigilanza
nome, indirizzo dell'azienda e DVR

Agenti biologici del gruppo 4

Deve munirsi di autorizzazione del
Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali

Organizzazione del lavoro

carico di lavoro fisico e mentale

figure professionali provenienti
da aziende esterne

Fattori psicologici

Fattori ergonomici

Condizioni di lavoro difficile



SALUTE

SICUREZZA

Carico di lavoro: fisico e mentale

Figure professionali esterne



**Organizzazione
del lavoro**



Lavori logoranti

Programmazione sicurezza

Manutenzione impianti

Procedure di emergenza

Movimentazione manuale dei carichi

Lavori ai videoterminali



Fattori psicologici

Difficoltà del lavoro

Monotonia, solitudine

Dimensione ambiente lavorativo

Claustrofobia

Scarso contributo decisionale

Complessità delle mansioni

Reazioni alle emergenze



Fattori ergonomici

Sistemi di sicurezza

Conoscenze e capacità del personale

Norme di comportamento

Qualità delle comunicazioni e delle istruzioni

Art. 15

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo

Condizioni di lavoro difficili



Lavorare

Con animali

In atmosfere anomale

In acqua

Subendo variazioni delle procedure
in base alla sicurezza

In condizioni ergonomiche non
adeguate

Carente motivazione nei confronti
della sicurezza

I rischi aziendali – Rischi di cadute, urti, impatti, tagli, abrasioni

Vari rischi che si possono ritrovare in una generica azienda

riconducibili all'infortunistica vera e propria

dovuti spesso a disattenzione o a cattive abitudini

dall'insignificante graffio all'inabilità permanente o peggio alla morte



Rischi spesso eliminabili o minimizzabili

- ✓ dispositivi di protezione individuale
- ✓ formazione ed informazione dei lavoratori



Lavoratori la cui mansione preveda spinta, traino, sollevamento o trasporto di oggetti, più o meno pesanti o ingombranti

Lavoratori che movimentano carichi leggeri, ma con una elevata frequenza

Misure di prevenzione

in funzione del tipo di movimentazione e delle caratteristiche del lavoratore

Conseguenze

disturbi alla funzionalità della colonna vertebrale

Connesso all'utilizzo, durante il processo produttivo, di macchine e/o attrezzature alimentate dall'energia elettrica



Misure di prevenzione

- ✓ formazione dei lavoratori riguardo alle operazioni da svolgere
- ✓ contatti diretti che indiretti
- ✓ rischio di elettrocuzione per contatto con parti normalmente in tensione e che in condizioni normali non dovrebbero esserlo

Conseguenze

Possono essere ovviamente fatali

In ambienti in cui si vengono a creare le condizioni affinché tali fenomeni possano avere luogo

INCENDIO

- Normativa*
- ✓ individua una serie di attività che sono soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco
 - ✓ stabilisce una sorta di scala di rischio (da basso ad elevato)

ESPLOSIONE

Dipende dalla possibilità che si formino in un ambiente delle atmosfere esplosive

Grande rilevanza la prevenzione, la protezione e la fase di gestione di una eventuale emergenza

Rischio chimico e biologico

Con rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Connessi all'esposizione dei lavoratori ad agenti esterni aventi gravi conseguenze sull'organismo umano

Grande risalto assume la figura del **medico competente**

Monitoraggio continuo sui lavoratori esposti

Misure di prevenzione

Opportunamente coordinate con la sorveglianza sanitaria



Rischi legati all'ergonomia e ai fattori psicologici

Rapporto tra i luoghi di lavoro e i singoli lavoratori

Parola d'ordine: **prevenzione**

Impensabile ovviare con dei dispositivi di protezione alle conseguenze di tali rischi



rischi legati a stress
lavoro-correlato

mobbing e burn-out



Fattori di tipo
psicologico

*Datore di lavoro + Servizio di Prevenzione
e Protezione + Medico Competente*


Cogliere i sintomi

LA PROCEDURA DEGLI INFORTUNI MANCATI:


- **Reparto:** ... **Data:** ... **Ora:** ...
- **Luogo:** Strada interna all'azienda
- **Descrizione:** I tombini posati in un recente scavo sono troppo alti rispetto al manto stradale
- **Cause e commenti sul potenziale rischio:** Tali gradini costituiscono un pericolo per biciclette e pedoni
- **Frequenza:** A=>Anno B=Anno C= Mese D=Settimana E=Giorno
- **Rischio:** 1=Medicazione 2=Franchigia 3= Infortunio 4= Morte 5= fatalità multiple/disastro ambientale
- **Valutazione:** R=3
- **Misure urgenti da prendere:** Asfaltare il manto stradale a livello dei tombini
- **Misure definitive :**
- **Rilevatore ... Responsabile del trattamento**
- **Chiusura:** ... (data)

MISURE GENERALI DI TUTELA

Controllo sanitario dei lavoratori;



Il Medico Competente



Art. 50


Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del **medico competente**;

MISURE GENERALI DI TUTELA

Controllo sanitario dei lavoratori;




Il Medico Competente




L'attività di medico competente deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/08).

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'**autonomia** (art. 39 comma 4 D.Lgs. 81/08)



OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE



“programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso **protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici** e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”

Comunicazione dei rischi

- ▶ Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al **medico competente** informazioni in merito alla natura dei rischi;



- ▶ Così che sia possibile stabilire le categorie da inserire nei programmi di sorveglianza sanitaria; tali categorie dovranno essere indicate nel documento di valutazione dei rischi con la relativa periodicità degli accertamenti sanitari.

La Sorveglianza Sanitaria è rappresentata dall'insieme degli accertamenti sanitari, clinici e strumentali, finalizzati alla **verifica dello stato di salute** e all'accertamento della **idoneità del dipendente a specifiche mansioni**



L'attività di sorveglianza sanitaria deve:

- ❑ verificare l'accettabilità dei compiti lavorativi per i singoli soggetti, permettendo l'espressione del giudizio di idoneità;
- ❑ rilevare i soggetti portatori di particolari patologie o costituzionalmente predisposti;
- ❑ monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori;
- ❑ misurare la prevalenza di malattie tra i lavoratori in funzione dell'età, del sesso, e la loro distribuzione nelle varie mansioni e in funzione dell'anzianità lavorativa.

E' obbligatoria:

1. nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;

2. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Nel Dlgs 81/08 sono diversi gli articoli in cui si menziona l'obbligo di sorveglianza sanitaria:

- movimentazione manuale di carichi (art.168);
- videoterminalisti (art.176);
- rischio agenti fisici (art.185);
- rischio rumore (art.196);
- rischio vibrazioni (art.204);
- rischio campi elettromagnetici (art. 211);
- rischio radiazioni ottiche (art.218);
- rischio agenti chimici (art.229);
- rischio agenti cancerogeni e mutageni (art.242);
- rischio amianto (art.259);
- rischio agenti biologici (artt.279/281).

E' proibita:

a) per accertare stati di gravidanza;

b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente

- per verificare stati di sieropositività per HIV
- che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica
- finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto
- su richiesta del datore di lavoro per controllare l'idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore



La sorveglianza sanitaria – comprende

VISITA MEDICA PREVENTIVA : intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica.

VISITA MEDICA PERIODICA : per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica.

VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE : qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica.

VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELLA MANSIONE : onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica

VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO : nei casi previsti dalla normativa vigente.

La sorveglianza sanitaria – comprende

VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO : a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai **sessanta giorni continuativi**, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.

Con quale periodicità ?

DI NORMA, UNA VOLTA L'ANNO

Il MC può prescrivere una periodicità inferiore, dandone adeguata motivazione riportata nel DVR.

OGNI DUE MESI

- per lavori in cassoni ad aria compressa

ANNUALE

- per i lavoratori esposti a un livello di rumore superiore a 85 dB, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche

BIENNALE

- per i lavoratori addetti all'utilizzo di VDT e che sono stati giudicati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per quelli che hanno più di 50 anni
- per lavoratori notturni
- per i minori esposti ad un rumore superiore a 80 dB

TRIENNALE

- per i lavoratori addetti alla rimozione dell'amianto

QUINQUENNALE

- per i lavoratori addetti all'utilizzo di VDT e che sono stati giudicati come idonei

La sorveglianza sanitaria – tipologia di lavoratori

| TIPOLOGIA DI LAVORATORE | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>- Lavoratori subordinati (a tempo indeterminato, a tempo determinato, part-time, intermittente/a chiamata)</p> <p>- Socilavoratori di cooperativa e Soci di società, anche di fatto, che prestano attività per conto della società;</p> <p>- Tirocini formativi e di orientamento (L.92/2012);</p> <p>- Tirocini formativi e di orientamento per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;</p> <p>- Allievi degli istituti di istruzione ed universitari;</p> <p>- Partecipanti ai corsi di formazione professionale con uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, compresi i VDT, limitatamente ai periodi in cui l'allievo è effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;</p> <p>- Lavoratori “Socialmente Utili” (D.lgs. n. 468/97 e successivi).</p> | <p>SI' visite decreto 81</p> | <p>Nei confronti dei lavoratori subordinati (a tempo indeterminato, a tempo determinato, part-time, intermittente/a chiamata), il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la sorveglianza sanitaria qualora la mansione, cui sono adibiti, esponga a rischi che la rendono obbligatoria, in base al decreto 81 o ad altre normative speciali di settore.</p> <p>Anche nei confronti delle figure equiparate al lavoratore, il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la sorveglianza sanitaria qualora la mansione, cui sono adibite, esponga a rischi che la rendono obbligatoria, in base al decreto 81 o ad altre normative speciali di settore.</p> <p>Per quanto riguarda i soci di società (snc, sas, società di capitali, società cooperativa, società di fatto, ecc.), si precisa che l'art. 2 co. 1 lett. a) del decreto 81 prevede che i soci che prestano attività per conto della società siano equiparati ai lavoratori, e quindi sono soggetti a sorveglianza sanitaria. Unica eccezione riguarda il socio di società semplice del settore agricolo che può beneficiare della sorveglianza sanitaria.</p> <p>Mentre il socio che non presta attività per conto della società, non essendo equiparato al lavoratore e di conseguenza non essendo esposto a rischi non è soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria.</p> |

La sorveglianza sanitaria – tipologia di lavoratori

| TIPOLOGIA DI LAVORATORE | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|-----------------------------------|--|--|
| <p>- Lavoratori minori</p> | <p>NO tutela specifica</p> <p>SI' visite decreto 81, con alcune particolarità per il rumore</p> | <p>Per i minori la disciplina specifica (L.977/67) prevedeva l'obbligo di visite mediche preassuntive e annuali, ora abrogate.</p> <p>Di conseguenza i minori sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. soggetti alla sola sorveglianza sanitaria quando prevista dal decreto 81, da parte del MC; 2. soggetti alla sorveglianza sanitaria per il rischio rumore, diversamente dagli altri lavoratori: <ul style="list-style-type: none"> - con periodicità almeno biennale, quando il livello di rumorosità è superiore 80 dB; - con periodicità annuale, quando il livello di rumorosità è compreso tra gli 85 e gli 87 dB; 3. esonerati, sia dalla sorveglianza sanitaria del decreto 81 sia dalle visite mediche della L. 977/67, nelle lavorazioni non a rischio. <p>Ricordiamo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per minori si intendono bambini e adolescenti fino a 18 anni compiuti e non più soggetti all'obbligo scolastico. - dopo aver assolto l'obbligo di istruzione (16 anni), i minori possono completare il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione scegliendo di iniziare a lavorare con un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere, che prevede l'obbligo di frequenza di attività formative. - vige il divieto di adibire gli adolescenti ad un elenco di lavorazioni (Allegato I della L. 977/67) che espongono ad agenti particolarmente nocivi o particolarmente pericolose. Il divieto è riferito a specifiche mansioni e fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso. |

La sorveglianza sanitaria – tipologia di lavoratori

| TIPOLOGIA DI LAVORATORE | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|---|--|---|
| - Apprendisti, indipendentemente dall'età | <p>NO tutela specifica</p> <p>SI' visite decreto 81</p> | <p>Per gli apprendisti indipendentemente dall'età la disciplina specifica (L. 25/55 e suo regolamento di attuazione, il DPR 1668/56) prevedeva delle visite mediche pre-assuntive, ora abrogate.</p> <p>Di conseguenza gli apprendisti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti alla sola sorveglianza sanitaria quando prevista dal decreto 81, da parte del MC; - esonerati, sia dalla sorveglianza sanitaria del decreto 81 sia dalle visite mediche della L. 25/55 e del DPR 1668/56 (ora abrogate), nelle lavorazioni non a rischio. |
| - Lavoratori notturni | <p>SI' tutela specifica</p> | <p>La disciplina sul lavoro notturno prevede tra le tutele una specifico sorveglianza sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del MC; - i lavoratori notturni devono sottoporsi a visite mediche preventive e periodiche almeno ogni 2 anni, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti. |

La sorveglianza sanitaria – tipologia di lavoratori

| TIPOLOGIA DI LAVORATORE | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|----------------------------|---|---|
| <p>- Lavoratrici madri</p> | <p>DIVIETO visite decreto 81, per accertare stati di gravidanza</p> <p>SI' tutela specifica</p> | <p>Le visite mediche del MC non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza.</p> <p>Le lavoratrici gestanti hanno però l'obbligo di informare il datore di lavoro del loro stato, non appena accertato.</p> <p>Il TU sulla maternità, prescrive tutte le misure per la tutela della salute delle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio; la tutela si applica, anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei 7 mesi di età.</p> <p>Durante tale periodo vige il divieto di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri elencati dalla legge (D.lgs. n.151/01). Nel periodo in cui vige il divieto la lavoratrice deve essere spostata ad altre mansioni. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Qualora lo spostamento non sia possibile viene disposta l'interdizione anticipata dal lavoro e, nei casi più pericolosi, il prolungamento dell'astensione fino al settimo mese di età del bambino.</p> <p>Il MC, se nominato, può certificare il posticipo di un mese dell'interdizione obbligatoria dal lavoro. Prima però la lavoratrice è tenuta a richiedere al medico specialista (medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato) comunque la sua attestazione medica.</p> <p>Nell'ipotesi dell'assenza dell'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro (e quindi del MC), il medico specialista, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, dovrà esprimere altresì una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro</p> |

La sorveglianza sanitaria – tipologia di lavoratori

| TIPOLOGIA DI LAVORATORE | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|----------------------------|---|---|
| <p>- Lavoratrici madri</p> | <p>DIVIETO visite decreto 81, per accertare stati di gravidanza</p> <p>SI' tutela specifica</p> | <p>Le visite mediche del MC non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza.</p> <p>Le lavoratrici gestanti hanno però l'obbligo di informare il datore di lavoro del loro stato, non appena accertato.</p> <p>Il TU sulla maternità, prescrive tutte le misure per la tutela della salute delle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio; la tutela si applica, anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei 7 mesi di età.</p> <p>Durante tale periodo vige il divieto di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri elencati dalla legge (D.lgs. n.151/01). Nel periodo in cui vige il divieto la lavoratrice deve essere spostata ad altre mansioni. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Qualora lo spostamento non sia possibile viene disposta l'interdizione anticipata dal lavoro e, nei casi più pericolosi, il prolungamento dell'astensione fino al settimo mese di età del bambino.</p> <p>Il MC, se nominato, può certificare il posticipo di un mese dell'interdizione obbligatoria dal lavoro. Prima però la lavoratrice è tenuta a richiedere al medico specialista (medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato) comunque la sua attestazione medica.</p> <p>Nell'ipotesi dell'assenza dell'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro (e quindi del MC), il medico specialista, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, dovrà esprimere altresì una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro</p> |

La sorveglianza sanitaria – tipologia di lavoratori

| TIPOLOGIA DI LAVORATORE | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|-----------------------------------|--|--|
| - Lavoratori Somministrati | SI' visite decreto 81 | <p>L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.</p> <p>Quindi l'utilizzatore è obbligato ad effettuare anche la sorveglianza sanitaria qualora la mansione, cui è adibito il lavoratore, esponga a rischi che la rendono obbligatoria, in base al decreto 81 o ad altre normative speciali di settore.</p> |
| - Lavoratori distaccati | SI' visite decreto 81 | <p>Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, ad eccezione dell'informazione e della formazione sui rischi tipici delle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato, che è un obbligo del distaccante.</p> <p>Quindi il distaccatario è obbligato ad effettuare anche la sorveglianza sanitaria qualora la mansione, a cui è adibito il lavoratore, esponga a rischi che la rendono obbligatoria, in base al decreto 81 o ad altre normative speciali di settore.</p> <p>Questo vale anche in caso di distacco di personale tra società capogruppo e società controllate (Interpello Min. Lavoro n. 8/2016).</p> |

La sorveglianza sanitaria – tipologia di lavoratori

| TIPOLOGIA DI LAVORATORE | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|-------------------------|-----------------------------------|--|
| - Lavoro accessorio | SI' visite decreto 81 | <p>Il TU sicurezza e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano solo quando la prestazione è resa a favore di committenti imprenditori o professionisti.</p> <p>Quindi il datore di lavoro (con carattere di imprenditorialità e professionalità) è obbligato ad effettuare anche la sorveglianza sanitaria qualora la mansione, cui è adibito il prestatore di lavoro accessorio, esponga a rischi che la rendono obbligatoria, in base al decreto 81 o ad altre normative speciali di settore.</p> <p>Nei confronti di privati e associazioni la sorveglianza sanitaria è una facoltà e non un obbligo, ferme restando le leggi speciali.</p> <p>Sono esclusi da ogni tutela, compresa la sorveglianza sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none">- i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi:<ul style="list-style-type: none">>l'insegnamento privato supplementare>l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. |

La sorveglianza sanitaria – tipologia di lavoratori

| TIPOLOGIA DI LAVORATORE | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|--|-------------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Co.co.co. e - Co.co.pro | <p>SI' visite decreto 81</p> | <p>N.B.: dal 25/6/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è più possibile instaurare nuovi co.co.pro - le co.co.pro e i rapporti con le partite IVA già in essere potranno continuare fino a conclusione. <p>Quindi il datore di lavoro è obbligato ad effettuare anche la sorveglianza sanitaria qualora la mansione, cui è adibito il collaboratore svolta nei luoghi di lavoro del committente, esponga a rischi che la rendono obbligatoria, in base al decreto 81 o ad altre normative speciali di settore.</p> |
| <p>- Associato in partecipazione</p> | <p>SI' visite decreto 81</p> | <p>N.B: dal 25/6/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è più possibile sottoscrivere nuovi contratti di associazione con apporto anche di lavoro nel caso in cui l'associato sia una persona fisica (quindi solo lavoro o capitale e lavoro), ma solo di capitale; - i contratti di associazione in partecipazione in essere al 25/6/2015 ora vietati, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. <p>Nei casi in cui sia ancora in essere un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, essendo l'associato in partecipazione (persona fisica) una figura equiparata al lavoratore, il datore di lavoro è obbligato ad effettuare anche nei suoi confronti la sorveglianza sanitaria qualora la mansione, cui è adibito, esponga a rischi che la rendono obbligatoria, in base al decreto 81 o ad altre normative speciali di settore.</p> |
| <p>-Telelavoro</p> | <p>SI' visite decreto 81</p> | <p>La sorveglianza deve essere effettuata per i lavoratori che utilizzano i videotermini (es. PC) almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni.</p> |

La sorveglianza sanitaria – tipologia di lavoratori

| TIPOLOGIA DI LAVORATORE | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|---|------------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori autonomi, - Componenti impresa familiare, - Artigiani, - Piccoli commercianti, - Coltivatori diretti del fondo, - Soci delle società semplici operanti nel settore agricolo | <p>NO visite decreto 81</p> | <p>Per questi soggetti la sorveglianza sanitaria è una facoltà e non un obbligo, ferme restando le leggi speciali.</p> <p>Per i lavoratori autonomi nei cantieri è richiesta, ai fini della verifica dell' idoneità tecnico – professionale da parte del committente/responsabile dei lavori, l' idoneità sanitaria se espressamente prevista dal decreto 81 (es. idoneità sanitaria fochino, ecc.).</p> <p>Precisiamo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il datore di lavoro (titolare di impresa individuale anche familiare), senza lavoratori, rientra in questa categoria (artigiano e/o piccolo commerciante) e quindi per sé stesso la sorveglianza sanitaria è una facoltà e non un obbligo. Egli sarà invece tenuto a far sottoporre a visita i lavoratori e/o equiparati e/o altre tipologie particolari di lavoratori, che eventualmente occupi nella propria impresa; - è possibile costituire un' impresa familiare anche senza specifico atto notarile e che si definisce impresa familiare quella in cui, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, collaborano in modo continuativo i coniugi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. La configurazione di impresa familiare quindi è tale quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.). Lo chiarisce l' Interpello del Ministero del Lavoro n. 9/2013. <p>È bene tuttavia ricordare che esiste una distinzione tra un collaboratore dell' impresa familiare, per il quale la sorveglianza sanitaria resta una facoltà, e un collaboratore del socio di una società perché in questo secondo caso la forma dell' impresa è comunque una società e quindi la formalizzazione del rapporto con il collaboratore può avvenire attraverso altre forme contrattuali ma non con la forma dell' impresa familiare. Tale soggetto quindi è obbligato ad effettuare la sorveglianza sanitaria qualora la mansione, cui è adibito esponga a rischi che la rendono obbligatoria, in base al decreto 81 o ad altre normative speciali di settore</p> |



L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicitá della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

La sorveglianza sanitaria –PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|---|---|--|
| - Movimentazione manuale dei carichi (MMC) | Legato alla valutazione dei rischi che evidenzia se vi sono lavoratori addetti alle operazioni di MMC. Il MC decide l'obbligo anche sulla base dei fattori individuali di rischio dei lavoratori addetti alla MMC. | La sorveglianza sanitaria è effettuata con accertamenti sanitari: - preventivi - periodici dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale secondo le modalità e periodicità prescritte dal MC. Il MC può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. |

La sorveglianza sanitaria –PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|-------------------------------|--|--|
| - Videoterminali (VDT) | Legato alla Valutazione dei rischi che evidenzia se vi sono “addetti al VDT”, cioè lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni. La sorveglianza deve essere effettuata solo per i lavoratori “addetti a VDT”. | Per l'uso di attrezzature videoterminali, il lavoratore addetto al VDT deve essere sottoposto a: 1) visita preventiva (prima che l'operatore sia adibito all'uso di VDT), e se necessario, ad esami specialistici oftalmologici, per essere giudicato: -"idoneo" - con o senza prescrizioni o limitazioni -- "non idoneo" -2) con periodicità quinquennale fino a 50 anni di età; -3) con periodicità biennale dopo il 50° anno di età; -4) con periodicità biennale ove, in esito alla visita preventiva, l'operatore venga giudicato "idoneo con prescrizioni" o “idoneo con limitazioni”; -5) ogni qualvolta il lavoratore sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal MC. -La visita dovrà concludersi con un giudizio di idoneità, non idoneità o idoneità con prescrizioni. |

La sorveglianza sanitaria –PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|----------------------|---|--|
| - Rumore | Legato alla Valutazione dei rischi. Sono soggetti a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore supera i valori superiori di azione (85 dbA). Per quelli esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (80 dbA) la sorveglianza si effettua su loro richiesta e se il MC ne vede l'opportunità. | La sorveglianza sanitaria è effettuata: <ul style="list-style-type: none">- preventivamente- periodicamente <p>I minori sono soggetti alla sorveglianza sanitaria per il rischio rumore, diversamente dagli altri lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none">- con periodicità almeno biennale, quando il livello di rumorosità è compreso tra 80 dB e 85 dB;- con periodicità annuale, quando il livello di rumorosità è compreso tra gli 85 e gli 87 dB; |

La sorveglianza sanitaria –PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|----------------------|--|--|
| -Vibrazioni | Legato alla Valutazione dei rischi. Sono soggetti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione (tra manobraccio: 2,5 m/s² ; corpo intero: 0,5 m/s²) oppure quando l'esposizione è tale da poter causare una malattia identificabile o effetti nocivi per la salute. | La sorveglianza sanitaria è effettuata: - preventivamente - periodicamente |

La sorveglianza sanitaria –PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|---------------------------------|--|---|
| - Campi elettromagnetici | Legato alla Valutazione dei rischi. Tuttavia in presenza del rischio la sorveglianza è sempre dovuta. Inoltre sono sottoposti tempestivamente a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione, definiti in un allegato del decreto 81 (all.XXXVI) | La sorveglianza sanitaria è effettuata: - preventivamente - periodicamente E' eseguita con particolare riguardo ai lavoratori più sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi. |

La sorveglianza sanitaria –PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|----------------------|---|--|
| - Agenti chimici | <p>Legato alla Valutazione dei rischi, quando evidenzia un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.</p> <p>La sorveglianza sanitaria si applica ai lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute, classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.</p> | <p>La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none">- preventiva, prima di adibire alla mansione che comporta esposizione,- periodicamente- all'atto della cessazione del rapporto. |

La sorveglianza sanitaria –PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|-----------------------------|---|--|
| - Radiazioni ottiche | Si tratta di radiazioni ottiche artificiali (radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse), a cui sono esposti i lavoratori durante il lavoro. Es: radiazioni generate da sistemi d'illuminazione o apparecchiature per la saldatura. | La sorveglianza sanitaria è effettuata: <ul style="list-style-type: none">- preventivamente- periodicamente Se vengono superati i valori limite oppure sono individuati effetti nocivi sulla salute, si devono attuare le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none">- il MC, o altra persona qualificata, lo comunica al lavoratore interessato segnalandogli, in particolare, le tipologie di controllo sanitario a cui dovrebbe sottoporsi dopo il termine dell'esposizione;- informazione del datore di lavoro in merito ai dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria. |

La sorveglianza sanitaria –PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|--|--|--|
| - Agenti cancerogeni e mutageni | Legato alla Valutazione dei rischi. La sorveglianza sanitaria si effettua sui lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute. | <p>I lavoratori esposti ad un rischio cancerogeno o mutageno sono sottoposti a sorveglianza sanitaria: visite preventive/pre-assuntive, periodiche, straordinaria, per eventi accidentali.</p> <p>È necessario che il MC informi il lavoratore, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Il datore di lavoro, su conforme parere del MC, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici.</p> <p>Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore. E' istituito un registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni.</p> |

La sorveglianza sanitaria –PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|----------------------|---|--|
| - Amianto | <p>Legato alla Valutazione dei rischi.</p> <p>La sorveglianza sanitaria è sempre dovuta per i lavoratori addetti alle operazioni di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, ad eccezione dei lavoratori adibiti ad esposizioni sporadiche e di debole intensità.</p> | <p>La sorveglianza sanitaria va effettuata:</p> <ol style="list-style-type: none">1. preventiva, prima di essere adibiti alla mansione che comporta esposizione;2. Periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal MC, con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;3. alla cessazione dell'attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal MC;4. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro se coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto, se il lavoratore è stato iscritto anche una sola volta nel registro degli esposti. In tale occasione il MC deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti. |

La sorveglianza sanitaria –PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|-----------------------------|--|---|
| -Agenti biologici | Legato alla Valutazione dei rischi. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. | La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata: - preventiva, prima di adibire alla mansione che comporta esposizione, - periodicamente . Il datore di lavoro, su conforme parere del MC, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del MC; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore. Il MC fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici, |

La sorveglianza sanitaria –PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | CONTENUTO SINTETICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA |
|-------------------------------|--|---|
| -Radiazioni ionizzanti | Sorveglianza sanitaria in base al livello di esposizione dei lavoratori (D. Lgs. 230/95). | <p>I lavoratori sono suddivisi in categoria A e categoria B, in relazione alla maggiore o minore pericolosità:</p> <ul style="list-style-type: none">- per i lavoratori classificati in Categoria A, il datore di lavoro deve nominare "medici autorizzati";- per i lavoratori classificati in Categoria B, il datore di lavoro deve nominare "medici autorizzati o medici competenti". <p>Il medico autorizzato, oltre ad essere MC, deve essere iscritto in un elenco nominativo depositato presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro dopo aver superato una prova di idoneità per l'accertamento del possesso dei requisiti di preparazione.</p> <p>Le visite sono preventive, periodiche (una volta all'anno o al variare della destinazione lavorativa/all'aumentare dei rischi connessi a tale destinazione, per alcune tipologie di lavoratori ogni 6 mesi), straordinarie, alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> |

Misure di protezione – dispositivi di protezione individuali


Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, e ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo

Solo quando siano già state adottate misure tecniche preventive o organizzative di protezione collettiva



Solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti

Dispositivi di protezione individuali - esclusioni

- 
- ✓ Indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati a proteggere il lavoratore
 - ✓ Attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
 - ✓ Attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia
 - ✓ Attrezzature protezione proprie dei mezzi di trasporto
 - ✓ Materiali sportivi quando utilizzati solo per fini sportivi
 - ✓ Materiali per l'autodifesa o per la dissuasione
 - ✓ Apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi

Dispositivi di protezione individuali - requisiti



- ✘ Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore
- ✘ Essere adeguati alle condizioni sul luogo di lavoro
- ✘ Tenere conto delle esigenze del lavoratore
- ✘ Poter essere adattati all'utilizzatore secondo necessità

I Categoria
Rischio lieve

II Categoria
Rischio significativo

III Categoria
Rischio grave

Dispositivi di protezione individuali - categorie

1ª categoria

DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. progettati in modo che chi li indossa possa valutarne l'efficacia [ad esempio: alcuni tipi di guanti da lavoro; indumenti protettivi contro gli agenti atmosferici]



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE (autocertificazione rilasciata dal fabbricante o dal mandatario)

2ª categoria

DPI che non rientrano nelle altre due categorie. [ad esempio DPI per mani e braccia quali guanti, manopole]



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
(rilasciato da un organismo notificato, previa verifica del prodotto, esame CE del tipo di DPI)

3ª categoria

DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. [ad esempio DPI costruiti per fornire protezione contro le cadute dall'alto quali cinghie, agganci per lavori ad alta quota; protezione agenti chimici; protezione vie respiratorie]



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
(rilasciato da un organismo notificato)
SISTEMA DI QUALITÀ DEL PRODOTTO
(Controllo annuale della qualità del prodotto)

Dispositivi di protezione individuali - pittogrammi



Rischi meccanici



Basse temperature



Taglio



Elettricità statica



Rischio Biologico



Fuoco e/o Calore




Raggi ionizzanti



Sostanze chimiche

Dispositivi di protezione individuali - etichetta



Marchio del produttore

Simbolo CE

N° di riconoscimento Organismo Notificato per certificazione

Norme di riferimento con pittogrammi e livelli

Codice articolo e taglia

Simbolo che rimanda alla nota informativa

Rischi multipli

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti



1. effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
2. individua le caratteristiche necessarie affinché i DPI siano adeguati ai rischi riscontrati
3. valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate come necessarie
4. aggiorna la scelta quando interviene una variazione significativa negli elementi di valutazione

- × Entità del rischio
- × Frequenza dell'esposizione al rischio
- × Caratteristiche di ogni posto di lavoro
- × Prestazioni del DPI

1. mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene
2. provvede affinché i DPI siano utilizzati per gli usi previsti
3. fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori
4. destina ogni DPI a un uso personale e prende misure igieniche adeguate;
5. informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge
6. rende disponibile nell'azienda informazioni adeguate su ogni DPI
7. stabilisce le procedure da seguire per riconsegna e deposito DPI
8. assicura una formazione adeguata e uno specifico addestramento circa l'uso corretto dei DPI



I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute

1. Provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione

2. Non vi apportano modifiche di propria iniziativa

I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione



I DPI devono riportare il marchio CE



Il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso



Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura

Dispositivi di protezione individuali – tipologie

Protezione delle vie respiratorie

Detti anche APVR, servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori)

- ✗ A filtro
- ✗ Isolanti autonomi
- ✗ Isolanti non autonomi

Filtri






- ✗ antigas FFA (A va da 1 a 3)
- ✗ antipolvere FFP (P va da 1 a 3)
- ✗ combinati FFAP (A e P da 1 a 3)

POTERE FILTRANTE

TIPOLOGIA



Classificazione dei filtri

| Tipo | Colore | Protezione da |
|------|---|--------------------------------------|
| A | marrone  | vapori organici e solventi |
| B | grigio  | gas e vapori inorganici |
| E | giallo  | anidride solforosa e acidi solforosi |
| K | verde  | ammoniaca |
| P | bianco  | polveri tossiche, fumi, nebbie |

Protezione delle vie respiratorie

Facciale filtrante



Adatti per polveri, fumi e nebbie con gradi di protezione diversi

Semimaschera con filtri intercambiabili



Purificano l'aria con azione di filtrazione meccanica, chimica o elettrostatica.

Maschera intera con filtri intercambiabili



L'azione filtrante è svolta da un filtro strutturato.

Indicati per gas e vapori di natura nota

Autorespiratori



Permettono di isolare la respirazione dall'ambiente inquinato

Protezione degli arti superiori

Riguardano in particolare le mani, maggiormente esposte ai rischi

1. guanti per proteggere i lavoratori da rischi meccanici ed elettrostatici, elettrici, chimici e microbiologici, da freddo, da calore e fuoco, da vibrazioni
 2. palmari di sicurezza
 3. paramaniche e sopramaniche
- × *Plastica o lattice*
 - × *Gomma vinilica o neoprenica*
 - × *Cuoio*
 - × *Materiale dielettrico*



Protezione delle mani

MATERIALE

Cotone: utilizzato in guanti per lavori leggeri ove non vi siano consistenti rischi di puntura, causticazione, irritazione o taglio.

Cuoio: guanti per lavori pesanti in caso di contatto o manipolazione con spigoli vivi o bordi taglienti in assenza di umidità.

Caucciù: guanti per elettricisti insieme a gomme naturali o sintetiche per proteggere da sostanze tossiche o corrosive e per la difesa contro le vibrazioni.

Materiali plastici: guanti per attività di lavoro dove si possa determinare contatto con allergeni oppure se esiste pericolo di assorbimento cutaneo e necessiti di un'alta sensibilità delle dita per lo svolgimento del lavoro.

PVC: stratificato su supporto di jersey per guanti per proteggere dal contatto con acidi.

Neoprene o resine viniliche: in guanti utilizzati nei lavori ove vi sia contatto con sostanze particolarmente tossiche.

Gomma metallizzata: guanti antitaglio o anticalore che protegge fino a 700°C per brevi periodi.

Nomex: guanti per la protezione dai prodotti chimici, dal calore, dalle lacerazione e abrasioni.

Kevlar: guanti antitaglio che resistono bene anche alle alte temperature.

Fibre polietileniche: per resistenza al taglio.

Fibre di vetro: trattate per conferire resistenza alle alte temperature.

Protezione degli occhi

Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche

- ✕ occhiali
- ✕ maschere
- ✕ visiere
- ✕ schermi

Filtri

per saldatura
per raggi UV
per raggi infrarossi
protezione solare



I diversi filtri applicati servono per impedire i danni da radiazione e si differenziano in base al tipo di luce emessa:

-**LUCE BLU**: penetrazione nella retina

-**INFRAROSSO**: deformazione della cornea

-**ULTRAVIOLETTO**: arrossamento degli occhi

Protezione degli occhi

I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezione di schegge o materiali roventi, caustici corrosivi, o comunque dannosi devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

Protezione degli occhi



Protezione degli occhi e delle cavità oculari



Protezione dell'intero volto



Protezione dell'udito

Il danno all'udito (detto ipoacusia professionale) è grave perché non rimarginabile: le cellule uditive, infatti, se danneggiate non possono più rigenerarsi

DPI obbligatori



- > 137 dB istantanei
- > 85 dB medi giornalieri

- ✕ Cuffie
- ✕ Tappi auricolari
- ✕ Archetti

- L → 65Hz - 250Hz
- M → 250Hz - 2000Hz
- H → 2000Hz - 8000Hz



Protezione dell'udito

TAPPI

Vengono introdotti nel condotto uditivo esterno e sono consigliati per pressioni sonore inferiori a 95/100 dB(A) e quando il dispositivo viene utilizzato per lunghi periodi durante la giornata.

La loro attenuazione va da 15 a 20 dB(A).
(riutilizzabili o monouso)



CUFFIE

Sono consigliate per pressioni sonore inferiori a 125 dB(A) e quando il dispositivo viene utilizzato per brevi periodi durante la giornata. La loro attenuazione va da 20 a 45 dB(A). Possono essere montate su elmetti di protezione.

Protezione del capo

Elmetto:

- ✘ Calotta di protezione
- ✘ Bardatura
- ✘ Fascia antisudore

Sufficiente resistenza alla perforazione

Adeguate grado di assorbimento agli
Buona aerazione



Protezione dei capelli e del capo

Lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti

Lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi



Devono essere provvisti di copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi solari.

Protezione degli arti inferiori

La protezione dei piedi è importante sia per la loro incolumità sia per garantire una buona stabilità del lavoratore

Scarpe - Ginocchiere - Ghettoni -
Suole amovibili - Dispositivi di
protezione collo del piede

- ×buona stabilità
- ×facile slacciamento
- ×puntale resistente agli urti
- ×soletta anti-perforazione
- ×suola antiscivolo
- ×adeguata protezione caldo/freddo
- ×calotta di protezione del calcagno
- ×imbottitura salva-malleolo
- ×protezione contro le micosi
- ×protezione contro le cariche elettrostatiche



Calzature di sicurezza

Calzature da lavoro

Hanno la peculiarità di non presentare in punta un puntale.



Calzature di protezione

Hanno la peculiarità di presentare in punta un puntale rigido capace di resistere senza rompersi alla caduta di un peso di circa 20 chilogrammi (200 Newton) da mezzo metro di altezza (100 Joule di energia trasmessa).



Calzature di sicurezza

Hanno la peculiarità di presentare in punta un puntale rigido capace di resistere senza rompersi alla caduta di un peso di circa 20 chilogrammi (200 Newton) da 1 metro di altezza (200 Joule di energia trasmessa).



Protezione da cadute dall'alto

I DPI anticaduta rientrano tutti nella III categoria, dati i rischi elevati che derivano dalla caduta, e sono soggetti a particolari procedure di certificazione CE

DPI anticaduta:

- ✘ Imbracatura
- ✘ Cintura con imbracatura
- ✘ Cordino d'aggancio




Cintura di sicurezza

E' un dispositivo di trattenuta che, in caso di caduta, trattiene l'operatore impedendone lo scivolamento e/o il rotolamento (la lunghezza del cordino e il posizionamento dell'ancoraggio rende impossibile la caduta). Non deve assolutamente essere utilizzato per arrestare una **caduta dinamica**.

E' costituito da un insieme di nastri e/o cinghie, che avvolgono sul punto vita. E' dotata di uno o più elementi di attacco sui fianchi, conformati ad anello, al fine di vincolarla al sistema di trattenuta. Può in alcuni casi avere cinghie per le spalle e per le gambe

Non può essere considerato un DPI di arresto caduta ai fini di anticaduta dall'alto



- 1 Fibbia
- 2 Cintura in vita
- 3 Supporto per la schiena
- 4 Elemento di attacco
- 5 Connettore (gancia)
- 6 Cordino di posizionamento sul lavoro
- 7 Dispositivo di regolazione della lunghezza
- 8 Terminale
- 9 Connettore



Imbracatura di sicurezza

E' un dispositivo che ha una "unzione di supporto rivolto principalmente all'arresto caduta. È concepito per distribuire in caso di caduta le tensioni sul corpo mantenendo l'operatore in sospensione".

appartiene alla terza categoria e necessita formazione e addestramento per il suo utilizzo".

E' dotata di bretelle e cosciali ed è collegata ad una fune di sicurezza, ancorata ad un punto fisso, con interconnesso un assorbitore

Deve limitare la caduta a non oltre 1,5 metri



Protezione del corpo e della pelle

- ✘ Indumenti di protezione
- ✘ Dispositivi di protezione di tronco e addome
- ✘ Dispositivi di protezione della pelle

Indumenti ad alta visibilità

Il Codice della Strada li rende obbligatori

Gli indumenti ad alta visibilità sono classificati in 3 classi in funzione della quantità di materiale di fondo e materiale rifrangente necessario



Protezione del corpo

TUTE DA LAVORO

hanno una funzione diversa dalle divise e dalle uniformi, in quanto oltre a preservare dalla sporcizia, hanno il compito fondamentale di proteggere da influssi esterni che potrebbero recare danni alla integrità fisica del lavoratore. Ne esistono vari tipi: Le tute di lavoro, (durature o monouso)

Possono essere durature o monouso



Dispositivi di protezione individuali – segnaletica di sicurezza

In prossimità della zona in cui è presente il rischio, si segnala l'obbligo di indossare i DPI. Se il rischio è genericamente presente nel locale il cartello potrà essere affisso all'ingresso mentre se il rischio è solo in una zona o, per esempio, in prossimità di un macchinario andrà affisso nelle sue vicinanze. Questi segnali sono obbligatoriamente tondi con pittogrammi bianchi su fondo blu.

